

526.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	7
Missioni vevoli nella seduta del 27 aprile 1999	3	Disegno di legge S. 3599 (approvato dal Senato) n. 5858	8
Progetti di legge (Trasmissione dal Senato; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	8, 9
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4	(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	16, 19
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6, 7	(Sezione 3 — Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	30, 33
Richiesta ministeriale di parere parlamentare.....	7	(Sezione 4 — Articolo 4)	37
		(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	37, 38

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 aprile 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Maccanico, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Alla ripresa pomeridiana della seduta.

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3141. — BENEDETTI VALENTINI e GRAMAZIO; DE MURTAS ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL

GOVERNO; GRAMAZIO: « Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea » (*approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (811-1916-1984-2251-B);

S. 3312. — « Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*approvato dal Senato*) (5955);

S. 2934. — « Disposizioni in materia di giustizia amministrativa » (*approvato dal Senato*) (5956).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Prestigiacoמו ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PRESTIGIACOMO: « Modifica all'articolo 609-bis del codice penale concernente il reato di violenza sessuale » (5917).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BAGLIANI: « Disposizioni in materia di emolumenti ed incarichi in ambito pubblico » (5318) *Parere delle Commissioni II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

S. 3596. — Senatori BONFIETTI e UCCHIELLI: « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (5941) *Parere delle Commissioni II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e IX*;

II Commissione (Giustizia):

CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (5819) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento)*;

GRIMALDI ed altri: « Nuove norme sulla competenza della Corte di cassazione ed istituzione del Consiglio giudiziario presso la stessa Corte » (5837) *Parere delle Commissioni I e V*;

ALBANESE ed altri: « Disposizioni per la lotta contro la tratta di esseri umani » (5881) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

VIII Commissione (Ambiente):

LORENZETTI ed altri: « Proroga del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale » (5939) *Parere delle Commissioni I e X (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento)*;

X Commissione (Attività produttive):

SAIA e GERARDINI: « Norme per la regolamentazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, automatici e semiautomatici, per il gioco di fortuna a vincita controllata denominato "videopoker" » (5863) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VI*;

XII Commissione (Affari sociali):

MUSSI ed altri: « Norme in materia di iniziative sociali per la gestione e la mediazione dei conflitti » (5786) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

TOSOLINI: « Norme per la limitazione delle emissioni acustiche degli elicotteri » (5820) *Parere delle Commissioni I, V e XIV*.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 marzo 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA, che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GUCE L 66) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GUCE L 66) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GUCE L 66) — *alla XIII Commissione*;

Direttiva 1999/10/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio

per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (GUCE L 69) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/11/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico i principi di buona pratica di laboratorio di cui alla direttiva 87/18/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GUCE L 77) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/12/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico per la seconda volta l'allegato della direttiva 88/320/CEE del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (GUCE L 77) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/20/CE del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GUCE L 80) — *alla XIII Commissione*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 marzo 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 14/1999, del 18 gennaio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura

di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GUCE C 58) — *alla VI Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 15/1999, del 25 gennaio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (GUCE C 58) — *alla III Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 16/1999, dell'8 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia (GUCE C 58) — *alla X Commissione*;

(COM(1999)38) — Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli (1999/2000) (GUCE C 59) — *alla XIII Commissione*;

(COM(1999)4) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GUCE C 63) — *alla XII Commissione*;

(COM(1999)21) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo

al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GUCE C 64) — *alle Commissioni VIII e X;*

(COM (1999) 3 — 1999/0012 (COD))
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera (GUCE C 67) — *alla I Commissione;*

(COM (1999) 3 — 1999/0013 (CNS))
Proposta di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera (GUCE C 67) — *alla I Commissione;*

(COM (1999) 63) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GUCE C 70) — *alla XIII Commissione;*

(COM (1999) 44) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo speciale europeo (GUCE C 74) — *alle Commissioni V e XI;*

(COM (1999) 55) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GUCE C 78) — *alla XIII Commissione;*

(COM (1999) 66) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GUCE C 83) — *alla X Commissione;*

(COM (1999) 67) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUCE C 83) — *alla VIII Commissione;*

(COM (1999) 73) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale (GUCE C 83) — *alla VIII Commissione;*

(COM (1999) 13) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (GUCE C 89) — *alla III Commissione;*

(COM (1999) 40) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative alle unità di misura (GUCE C 89) — *alla X Commissione;*

(COM (1999) 32) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione anticastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GUCE C 89) — *alla IX Commissione.*

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 22 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato di attuazione dei piani di ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa, affidate ai sensi del comma 1 della citata legge alle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 23 aprile 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 6-ter della legge 23

dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, aggiornata al secondo semestre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione:

nn. 130403, 130407.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma

4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto n. 130245 del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

decreto del 23 febbraio 1999 del ministro dei trasporti e della navigazione (*alla IX Commissione*).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 maggio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3599 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (5858)

(A.C. 5858 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale).

1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata redistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorpendo dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) ai fini di quanto previsto alla lettera *a)*, tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controllo di merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato com-

pletivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore;

c) utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera *a)* in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché in misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da *handicap* o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

d) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera *a)* a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera *c)*, utilizzabile nell'esercizio succes-

sivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sarà integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Al comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

6. Al comma 1 dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

7. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

8. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « entro il termine di decadenza di diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. **23.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Interventi per i rimborsi dei crediti d'imposta e la perequazione del prelievo fiscale).

1. Al fine di utilizzare le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale a favore dei contribuenti mediante la restituzione dei crediti d'imposta IRPEF e la riduzione dell'addizionale regionale dell'IRPEF, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito introitato, su base regionale, derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) restituzione del maggior gettito conseguito a livello regionale, di cui alla lettera a), nei confronti dei contribuenti che hanno domicilio fiscale nella regione, destinandolo ai rimborsi dei crediti d'imposta sui redditi delle persone fisiche, in via prioritaria, e alla modifica delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni;

c) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla

lettera *a*) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, comma 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

1. 62. Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica in ragione di due aliquote rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.

2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il volume di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per un minimo vitale da determinarsi e comunque non inferiore all'attuale reddito in esenzione e di un volume per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e di assistenza sociale individuate e documentate.

3. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

1. 34. Carlo Pace, Armani, Contento, Fino, Giovanni Pace, Marengo, Antonio Pepe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a ridurre le aliquote dell'IRPEF in funzione della riduzione della evasione fiscale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assumendo come maggior gettito dell'IRPEF conseguente alla riduzione dell'evasione, l'eventuale maggior gettito, prendendo in base l'anno 1998, depurato dell'inflazione e dell'incremento del PIL, dell'IRPEF stessa;

b) riducendo le aliquote IRPEF utilizzando il maggior gettito in misura da conservare l'attuale rapporto fra le aliquote stesse, costituendo altresì nel bilancio di previsione dello Stato un apposito fondo nel quale iscrivere il maggior gettito.

1. 33. Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) fissare un importo da riferire alla previsione di maggior gettito, rispetto all'anno precedente, derivante dalla lotta all'evasione fiscale, al netto degli incrementi delle imposte sui redditi, dovuti all'andamento delle grandezze macroeconomiche e agli interventi normativi;

b) conseguentemente, ridurre le aliquote vigenti per la determinazione dell'imposta lorda, modificare detrazioni e deduzioni e scaglioni di imposta, utilizzando l'importo di cui al precedente punto a) con effetto dal primo anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) autorizzare il Ministro delle Finanze a emanare ogni anno, dopo il primo, un proprio decreto con il quale corregge in più o in meno le aliquote modificate come al punto b) in relazione all'importo che sarà effettivamente recuperato dalla lotta all'evasione, per eliminarne le differenze rispetto a quello previsto come al precedente punto a);

d) una parte dell'importo recuperato dalla lotta all'evasione sarà destinata alla concessione di crediti di imposta in favore di quegli operatori economici conduttori di aziende ubicate nella fascia adriatica che avessero subito danni conseguenti ad azioni belliche. Il credito di imposta non potrà essere superiore al valore del danno subito ed il suo importo sarà dedotto in caso di risarcimento di danni bellici.

1. 54. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Marengo, Fino, Carlo Pace, Armani.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: ad imposizione aggiungere le seguenti: , di accelerare i tempi di rimborso dei crediti di imposta, esclusi dalla compensazione fino alla loro totale estinzione.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti con le seguenti: dando priorità ai rimborsi dei crediti d'imposta fino ad esaurimento e destinando le rimanenti risorse.

1. 61. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: imposte sui redditi con le seguenti: è impegnato a pre-

sentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge teso alla diminuzione della pressione delle imposte sui redditi in particolare nei confronti dei lavoratori dipendenti compresi nei primi tre scaglioni.

1. 13. Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: nove con la seguente: undici.

1. 35. Carlo Pace, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: tenuto conto aggiungere le seguenti: dei risparmi conseguiti nel bilancio dello Stato per il calo del costo interessi del debito pubblico e compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano di stabilità approvato dall'Unione europea

1. 24. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la determinazione del maggior gettito conseguente alla lotta all'evasione è compiuta secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: la sua restituzione con le seguenti: la restituzione della quota disponibile.

1. 38. Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: scorporando sino alla fine della lettera con le seguenti: che consenta di misurare altresì l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, basata sul raffronto sistematico per

ciascun esercizio finanziario degli avvisi di accertamento emessi con le riscossioni effettuate sia in dipendenza di adesioni spontanee sia in ottemperanza alle fasi o gradi del contenzioso tributario.

- 1. 47.** Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: rispetto all' fino a: autoliquidata con le seguenti: accertato sul titolare delle imposte sui redditi autoliquidate nell'anno precedente.

- 1. 14.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: che comportino modifiche delle basi imponibili, dalle aliquote o dei tempi di riscossione.

- 1. 15.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione di una procedura di determinazione del risparmio di spesa derivante da interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Conseguentemente alla lettera c), primo periodo, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: a-bis).

- 1. 25.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1 lettera c), primo periodo, dopo le parole: alla lettera a) aggiungere le seguenti: deve essere effettuato in base al recupero dell'evasione nelle singole regioni.

- 1. 66.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giorgetti Giancarlo.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: in misura prevalente fino a: degli scaglioni delle imposte dirette,

con le seguenti: in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati titolari di redditi compresi nei primi tre scaglioni, mediante abbattimento delle aliquote di almeno del 3 per cento delle detrazioni e delle deduzioni

- 1. 17.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: in misura prevalente sino a: modifiche delle aliquote con le seguenti: in favore di tutti i contribuenti, mediante significative riduzioni delle aliquote.

- 1. 7.** Volontè, Tassone.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: ai contribuenti, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla possibilità di elevare le detrazioni fiscali in favore dei pensionati al minimo, dei pensionati sociali e ai lavoratori e alle lavoratrici stagionali, precari e part-time.

- 1. 26.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola: priorità aggiungere la seguente: e con prevalenza.

- 1. 46.** Pistone.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: ai titolari di redditi, aggiungere le altre: da lavoro dipendente e da pensioni.

- 1. 18.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola: modifiche, aggiungere le seguenti: in riduzione.

- 1. 27.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: delle aliquote, aggiungere le seguenti: proporzionali agli scaglioni esistenti.

- 1. 28.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette.

- 1. 37.** Carlo Pace, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: nonché in misura residuale fino a: articolo 2, comma 1,

- 1. 16.** Giordano, Bonato.

Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole: decreti legislativi con le seguenti: leggi regionali.

- 1. 65.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, aggiungere in fine le parole: distinto regione per regione pari al recupero dell'evasione nella regione stessa.

- 1. 64.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: numerose, alla famiglia monoreddito, con le seguenti: con reddito complessivo compreso nei primi tre scaglioni.

- 1. 19.** Giordano, Bonato.

Al comma 1 lettera c), secondo periodo, dopo le parole: anni settanta aggiungere le seguenti: privi di reddito, ovvero titolari di pensioni di importo non superiore a lire 7.200.000 annue.

- 1. 50.** Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: e a quelle con figli a carico disoccupati con le seguenti: , a quelle con figli a carico disoccupati: nonché ai titolari di imprese individuali, ai soci di società di persone ed ai professionisti che non siano assoggettati al regime di contabilità ordinaria, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

- 1. 36.** Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché agli anziani ospiti di case di ricovero con riferimento alle rette pagate dall'anziano stesso ovvero da un parente o affine entro il 30 grado che contribuisce al pagamento della retta per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto ospitato.

- 1. 51.** Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Armani, Marengo, Fino.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, aggiungere in fine le parole: per queste ultime a condizione che i figli disoccupati

non abbiano rifiutato impieghi in lavori socialmente utili o di pubblica utilità di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni ovvero qualunque altra offerta di lavoro.

1. 59. Pagliarini, Molgora.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: . In ogni caso le modifiche applicate ad aliquote, detrazioni e limiti di scaglioni non produrranno per nessun contribuente aggravio di imposta.

1. 52. Possa, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ai fini dell'attuazione delle nuove aliquote, detrazioni, deduzioni o dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette a favore delle famiglie con figli a carico disoccupati¹ si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d-bis)* del comma 1, articolo 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1. 60. Pagliarini, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Si provvederà inoltre all'elevazione del limite di detraibilità degli oneri previsti dall'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

1. 43. Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 42. Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Applicazione delle nuove aliquote, detrazioni deduzioni o dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette ai datori di lavoro privati, il luogo delle famiglie con figli a carico disoccupati, qualora i medesimi procedano ad assumere, anche con contratti di lavoro part-time, i figli disoccupati di cui alla precedente lettera *b)*.

1. 58. Pagliarini, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

1. 32. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 2 sopprimere il primo e il secondo periodo.

1. 20. Giordano, Bonato.

Al comma 2, dopo le parole: economico-finanziaria aggiungere ovunque ricorrano le seguenti parole:, o la sua nota di variazione,

1. 68. Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: autoliquidate con le seguenti: accertate in via definitiva

1. 41. Carlo Pace, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola autoliquidate con le seguenti: incassate.

1. 63. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: autoliquidate con le seguenti: acquisite alle entrate erariali.

1. 40. Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: diminuite della quota destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 7, comma 4, del decreto legge 27 aprile 1990, n.90, mediante una riduzione proporzionale delle somme da restituire a norma dei decreti legislativi di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo ed al comma 1 dell'articolo 2.

- 1. 39.** Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3 sostituire le parole da: al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* alla competente Commissione parlamentare per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante.

- 1. 8.** Volontè, Tassone.

Al comma 3 sostituire le parole da: al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* alla competente Commissione parlamentare per l'acquisizione del parere obbligatorio.

- 1. 6.** Manzione, Acierno, Angeloni, Rubino.

Al comma 3 sostituire le parole da: al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* per il parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 67.** Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 3 sostituire le parole da: al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* per l'espressione del parere vincolante, alle competenti commissioni parlamentari..

- 1. 31.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 3 dopo le parole: del parere, *aggiungere la seguente:* vincolante.

- 1. 21.** Giordano, Bonato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

- 1. 44.** Piccolo, Repetto, Frigato, Guarino, Pistone, Rubino.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

- 1. 11.** Volontè, Tassone, Rubino.

Sopprimere il comma 4.

- * **1. 12.** Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 4.

- * **1. 22.** Giordano, Bonato.

Al comma 4 sostituire le parole due anni con le seguenti: un anno.

- 1. 9.** Volontè, Tassone.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

- 1. 69.** Governo.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

(A.C. 5858 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) prevedere, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000 la facoltà per il contribuente di richiedere:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. Colo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: « rispetto alle corrispondenti voci risultanti

dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; » sono inserite le seguenti: « la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; »;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria; ».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di una perdita.

8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e

68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei

commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-

2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

14. Al comma 7 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « Per specifici settori produttivi » sono inserite le seguenti: « o imprese »; e dopo le parole: « diversi criteri e modalità di deduzione » sono inserite le seguenti: « , compreso il superamento del predetto limite del 5 per cento. Per avvalersi di tali criteri e modalità, il soggetto interessato deve presentare apposita documentazione al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria attestante che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione vanno effettuate

nella misura indicata, ancorché eccedente il suddetto limite, al fine di assicurare il normale esercizio degli impianti ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 13.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: legislativi aventi, con le altre: è impegnato a presentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge avente

- 2. 7.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: ordinaria, aggiungere le parole: ovvero non assoggettate al regime di contabilità ordinaria, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o degli studi di settore relativi nonché ai professionisti tutti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- 2. 29.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: con aliquota allineata a quella con le seguenti: alla stessa aliquota

- 2. 43.** Repetto.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

- 2. 8.** Giordano, Bonato.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) prevedere per i redditi professionali tutti, nonché per quelli delle società di persone o delle imprese individuali non soggette al regime di contabilità ordinaria, disposizioni in linea con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) ove più favorevoli ai contribuenti stessi.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- 2. 30.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) tassazione separata, con applicazione dell'aliquota relativa al primo scaglione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le imprese turistiche della regione Puglia a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti a seguito delle vicende determinatesi in Albania e in Jugoslavia nel corso degli anni 1998 e 1999, tradottesì in una contrazione dell'attività turistica nella regione Puglia.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 2. 65** (ex 6. 01). *(Nuova formulazione)*
Leone.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- *2. 14.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

* **2. 51.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti.

2. 33. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono trasmessi alla Commissione sino alla fine del comma, con le seguenti: sono trasmessi, per il parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari.

2. 63. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 3 dopo le parole: del parere, aggiungere la seguente: vincolante

2. 9. Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 4.

2. 10. Giordano, Bonato.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. La percentuale del 37 per cento di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917 e successive modificazioni è sostituita con il 27 per cento.

5. Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 e successive modificazioni è abrogato.

Conseguentemente sopprimere i commi 6, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. 39. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino, Ballaman.

Al comma 4 sostituire le parole da: all'articolo 3 sino a: n. 662 con le seguenti: al comma 3

2. 31. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo, Rubino.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

2. 11. Giordano, Bonato, Rubino.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: può essere con la seguente: è

2. 54. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tale moltiplicatore dovrà essere ridimensionato anche in maniera differenziata per categorie dimensionali di imprese, in modo tale da assicurare un effettivo utilizzo delle norme da parte del maggior numero possibile di imprese e a tal fine potrà essere previsto per le più piccole e sottocapitalizzate anche il superamento del limite stabilito in rapporto al capitale investito.

2. 15. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: possibilità di applicare la con le seguenti: applicazione della

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 53. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata,

calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

* **2. 16.** (2. 47.) Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

* **2. 23.** Giovanni Pace, Contento, Antonio Pepe, Fino, Armani, Carlo Pace, Maringo, Ballaman.

Al comma 5, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell'attività.

* **2. 41.** Repetto.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Le risorse derivanti dalla minore spesa sostenuta dallo Stato in conseguenza della rinegoziazione di cui ai commi precedenti, confluiscono nel « fondo nazionale » di cui all'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. 80. (ex 29. 1.) Pistone, Carazzi, Galdelli.

Sopprimere il comma 7.

* **2. 52.** Contento.

Sopprimere il comma 7.

* **2. 48.** Carazzi, Pistone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 82 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole da: i dividendi sino a: n. 64 *con le seguenti:* gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dalla agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e inclusi quelli.

0. 2. 82. 1. Leone, Conte.

Sostituire le parole da: e al 31 dicembre 1999 *sino alla fine del comma con le seguenti:* e successivi fino alla scadenza delle agevolazioni di cui sopra, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento delle perdite anche già riportabili.

0. 2. 82. 2. Leone, Conte.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, i dividendi percepiti dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, del medesimo testo unico, derivanti dagli utili di esercizio, dalle riserve e dagli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n.64, relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite riportabili ai sensi dell'articolo 102 del medesimo testo unico. La deroga non si

applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

2. 82. La Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limitatamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del citato testo unico, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili. La deroga non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

2. 66. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I dividendi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni indicate nell'articolo 106 dello stesso testo unico e per i quali è attribuito il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa qualora dalla loro imputazione derivi una riduzione od annullamento della perdita riportabile ai sensi dell'articolo 102 del suddetto testo unico.

2. 71. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Per le società indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 87 del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

2. 70. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7, sostituire le parole da: relativi sino a: 1999 con le seguenti: le riserve e gli altri fondi presenti nei bilanci al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 74. (0. 2. 67. 1.) Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle anche già riportabili.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 67. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7 sostituire la parola: relativi con le seguenti: e quelli relativi

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 68. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con i seguenti:

8. Alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore spetta un credito di imposta pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente che derivano dall'incremento della base occupazionale, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con con-

tratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1996, n. 223, soggetti portatori di *handicap* individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché fruendo delle prestazioni disciplinate dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

9. Il credito d'imposta è commisurato ai redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro a fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

10. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi presentate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei ver-

samenti per imposte, tasse e ritenute d'acconto o d'imposta.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 27. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino, Rubino.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo *con le seguenti:* Per due periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

2. 28. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pepe, Contento, Fino, Rubino.

Al comma 8, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a condizione che nel corso dell'esercizio interessato non si sia verificata una riduzione complessiva del numero dei dipendenti occupati.

2. 59. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima aliquota agevolata è riservata alla parte del reddito complessivo netto dichiarato, corrispondente all'investimento in risorse umane pari alla variazione in aumento del costo del personale dovuto all'incremento del numero dei dipendenti occupati.

2. 61. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e gli ammortamenti.

2. 58. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti

dedotti *con le seguenti*: e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

2. 17. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti dedotti *con le seguenti*: e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- * 2. 25. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e gli ammortamenti dedotti, *con le seguenti*: e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni oggetto degli investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

- * 2. 38. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

Al comma 9 lettera a), primo periodo, dopo le parole: e gli ammortamenti dedotti *aggiungere le seguenti*: relativi ai beni oggetto dell'investimento.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

2. 34. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: tranne sino alla fine della lettera *con le seguenti*: tranne quelli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi

ai beni immobili diversi dagli impianti, dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

- * 2. 35. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: tranne sino alla fine della lettera *con le seguenti*: tranne quelli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti, dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- * 2. 19. Dell'Elce, Conte, Ballaman.

Al comma 9, lettera, a), secondo periodo sostituire le parole: e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti *con le seguenti*: e relativi ai beni immobili, di nuova costruzione o sui quali siano stati effettuati interventi di restauro, di ristrutturazione o di ampliamento, diversi da quelli direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività

Conseguentemente aggiungere in fine i seguenti periodi: I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 settembre 1999. La regolarizzazione, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 settembre 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo alle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. L'importo com-

plessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 Settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 2. 18.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: dagli impianti e dagli opifici con le seguenti: da quelli

- 2. 60.** Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: beni immobili diversi dagli impianti, aggiungere le seguenti: dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 e dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D/8, utilizzati direttamente dall'impresa.

- 2. 40.** Repetto, Rubino.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: alla categoria catastale D/1, con le seguenti: alle categorie catastali D/1, D/2, D/8.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 2. 20** Berruti, Conte, Leone, Viale, Rubino.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In caso di incapienza del reddito complessivo netto di cui al comma 7 del presente articolo, è consentito il riporto

dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- * **2. 24.** Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contente, Fino, Armani, Marengo, Rubino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

9-bis. In caso di incapienza del reddito complessivo netto di cui al comma 7 del presente articolo, è consentito il riporto dell'eccedenza assoggettabile alla medesima aliquota ridotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

- * **2. 37.** Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza, Rubino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 2. 21.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante utilizzo degli

stanziamenti previsti nel Fondo speciale di conto corrente previsti per i ministeri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del Commercio con l'estero, dell'Ambiente e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1999 e rimettendo alla legge recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) la copertura degli oneri per gli anni successivi al 1999.

* 2. 46. Repetto.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa

* 2. 36. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 del TUIR.

Conseguentemente: all'articolo 6, comma dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:

d) Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: estratti o essenze di caffè, di té o di maté;

al numero 127-nonies), aggiungere infine le seguenti parole: con esclusione delle prestazioni relative alle business class.

2. 57. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 49. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 30 della legge della legge 27 dicembre 1997, n 449, sono prorogate fino al 30 giugno 1999.

2. 22. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 13, sopprimere il terzo e quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

2. 12. Giordano, Bonato, Rubino.

Sopprimere il comma 14

2. 81. Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Zone pilota).

1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali; la normativa statale in nora di collocamento, di durata delle prestazione lavorativa, di retribuzione, di

cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti.

2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.

3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.

5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori

vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utiliz-

zando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopprese le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento ».

n. 1. Giordano, Bonato.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

n. 2. Giordano, Bonato.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da

azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa è di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.».

n. 3. Giordano, Bonato.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 1.000.000;

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000.

n. 4. Giordano, Bonato.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

n. 5. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

n. 6. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

n. 7. Giordano, Bonato.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento ».

n. 8. Giordano, Bonato.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

n. 9. Giordano, Bonato.

Compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovamento Italiano Popolari d'Europa

Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.

n. 1. Volontè, Tassone.

Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per

l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatori o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 10 per cento.

n. 2. Volontè, Tassone.

Alla tabella C,

Presidenza del Consiglio dei ministri:

Legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina negli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1999: - 300.000;
2000: - 300.000;
2001: - 300.000.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale - cap. 7900):

1999: - 100.000;
2000: - 100.000;
2001: - 100.000.

Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente - cap. 7056):

1999: - 150.000;
2000: - 150.000;
2001: - 150.000.

Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1. Ricerca scientifica - cap. 7536):

1999: - 400.000;
2000: - 400.000;
2001: - 400.000.

n. 3. Volontè, Tassone.

(A.C. 5858 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Fondi pensione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli

10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tas-

sazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *b)* sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)*, applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *c)* o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste

dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera *c)*;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera *a)* del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera *a)*, e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera *c)*.

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera *b)* ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* cui non risulti applicabile la disciplina

prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricom-

prendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 6. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 1, sostituire le parole: è delegato fino a: al fine di con le seguenti: è impegnato a presentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge teso a.

3. 2. Giordano, Bonato, Rubino.

Al comma 1, sopprimere le parole: di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali.

3. 22. Molgora, Frosio Roncalli, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: fino.

3. 8. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.

3. 3. Giordano, Bonato, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed.

* **3. 10.** Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Armani, Fino, Marengo, Carlo Pace, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed.

* **3. 16.** (3. 21) Leone, Conte, Berruti, De Luca, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed.

* **3. 19.** Repetto, Rubino.

Al comma 2, a), dopo le parole: sono fiscalmente a carico aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti iscritti al fondo di previdenza di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655 e al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche per la parte di contribuzione eccedente quella obbligatoria.

** **3. 25.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sono fiscalmente a carico aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti iscritti al fondo di previdenza di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655 e al de-

creto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche per la parte di contribuzione eccedente quella obbligatoria.

** **3. 18.** Repetto, Duilio.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: del trattamento fiscale dei fondi pensione aggiungere le seguenti: anche aperti

3. 15. Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 2, lettera d), sostituire il primo periodo con il seguente: previsione di una disciplina transitoria per gli iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi d attuazione, volta a prevedere il rispetto dei principi fissati dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i soggetti ivi considerati e l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data, per i soggetti iscritti alle forme medesime successivamente al 28 aprile 1993.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

3. 17. Leone, Conte.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e.

3. 20. Taradash.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente con un grado superiore al dieci per cento, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari al almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza; il limite di detrazione è aumentato di un milione di lire per il coniuge e per ciascun figlio a carico;

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

d) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista al presente comma.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

3. 9. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta *con le seguenti:* revisione dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta prevedendone un innalzamento e la cumulabilità con il coniuge a carico

3. 26. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: esclusivo

3. 13. Carlo Pace, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: grave

3. 14. Carlo Pace, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

3. 24. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Sopprimere il comma 5.

3. 12. Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Rubino.

Al comma 5, all'alinea, sopprimere le parole da: nonché delle indennità *fino a:* 22 dicembre 1986, n. 917

3. 11. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Marengo, Armani, Rubino.

Al comma 5, lettera a), sopprimere la parola: consimili

3. 23. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante

3. 4. Giordano, Bonato, Rubino.

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

3. 5. Giordano, Bonato, Rubino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme per incentivare il trasferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni e per favorire la libertà di scelta dei lavoratori fra diversi fondi pensione).

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa e di lavoro autonomi dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo;

la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base collettiva ».

3. Il comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di due anni con continuità degli apporti contributivi e della messa a disposizione del TFR. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai varifondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possono creare documento iscritti ai fondi. »

4. — soppresso l'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a prevedere misure di coordinamento e armonizzazione con il trattamento, anche tributario, previsto dalla presente legge a salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai fondi pensione.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

3. 01. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il comma 33 dell'articolo 69 della legge n. 449 del 27/12/1997 è sostituito dal seguente: « 33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli iscritti in servizio alla data di applicazione delle disposizioni di cui al

comma 32, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nella lettera a) del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli iscritti in quiescenza alla data di applicazione delle disposizioni, di cui al comma 32, viene automaticamente ripristinata, solo per il futuro, la correzione ai predetti pensionati dalla perequazione annuale anche sul trattamento pensionistico integrativo.»

2. Relativamente ai regimi integrativi delle esigenze di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 537 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

3. 03. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

COMPENSAZIONE

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utiliz-

zando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

(A.C. 5858 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

*(Disposizioni in materia di IVA
relativamente alle operazioni creditizie
e finanziarie).*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti ».

(A.C. 5858 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

ART. 5.

(Proroga di termine).

1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere finanziario deri-

vante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo e nei limiti delle somme iscritte in bilancio a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 449 del 1997.

5. 1. La Commissione.